

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 E ART. 14 CCNL 22.1.2004.

L'anno duemiladiciasette, il giorno dieci del mese di febbraio, tra i Signori:

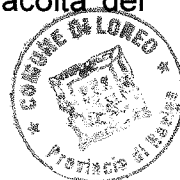
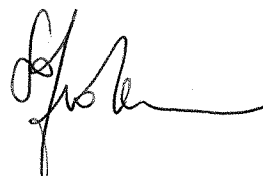
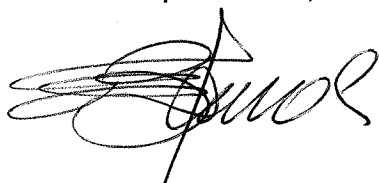
- Zennaro dr.ssa Sofia, nella sua qualità di Funzionaria Responsabile - del Comune di Loreo, la quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso, giusto provvedimento G.C. n.4 del 28.01.2017, dichiarato immediatamente eseguibile;
- BONIOLO Dr.Ernesto, in qualità di Segretario comunale del Comune di Pettorazza Grimani, il quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusto provvedimento n. 8 del 10.02.2017, dichiarato immediatamente eseguibile:

PREMESSO

- che il Comune di Pettorazza Grimani con nota di protocollo generale n. 54 in data 9 gennaio 2017 per garantire operatività, funzionalità e continuità, ha avanzato richiesta di poter utilizzare un dipendente dei Servizi Demografici per garantire l'espletamento dei normali compiti d'ufficio per l'anno 2017;
- che risulta possibile, in base alla normativa vigente ed in particolare in base all'art.1, comma 557, della legge 311/2004, conferire l'incarico di prestazioni lavorative a tempo parziale, previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il Comune di Loreo, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale del Comune di Pettorazza Grimani nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene potersi acconsentire all'assegnazione richiesta, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate concordano quanto segue:

- 1) Il Comune di Loreo autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'utilizzo temporaneo presso il Comune di Pettorazza Grimani del proprio dipendente a tempo indeterminato e pieno, Sig. Mazzucco Matteo Cat. D1, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni - autonomie locali, stipulato in data 22.1.2004 ed art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004.
- 2) Il Sig. Mazzucco Matteo presterà la propria attività presso il Comune di Pettorazza Grimani, al di fuori del normale orario di lavoro in essere presso il Comune di Loreo, per un **monte orario massimo di 6 ore settimanali**, per lo svolgimento delle funzioni richieste di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché del rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Loreo.
- 3) In nessun caso l'utilizzazione della dipendente presso il comune di Pettorazza Grimani dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente nel Comune di appartenenza né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dei Servizi di assegnazione, restando salva la facoltà del

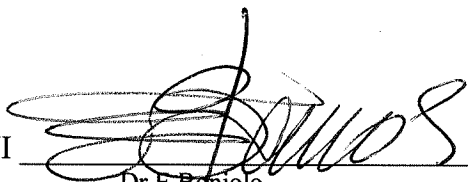


Comune di Loreo, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa.

- 
- 4) Il presente accordo decorre dal 10 febbraio 2017 e sarà valido fino al 31.12.2017.
 - 5) I responsabili dei servizi interessati avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro sia giornaliero che settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita di 48 ore nei due enti. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e del godimento irrinunciabile delle ferie e di tutti gli altri periodi di congedo dovuti per legge;
 - 6) Sarà onere del Comune di Pettorazza Grimani, durante il periodo di fruizione delle prestazioni della dipendente in oggetto, garantire l'osservanza di tutte le disposizioni citate;
 - 7) Di disporre che la remunerazione dell'attività prestata dal dipendente presso il Comune di Pettorazza Grimani sarà quantificata ed erogata direttamente dall'ente utilizzatore ed in ogni caso nessun onere potrà essere posto a carico del Comune di Loreo;
 - 8) Di dare atto infine che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di Pettorazza Grimani e il Sig. Mazzucco Matteo, giusta interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell' 8 maggio 2008;
 - 9) Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art.14 CCNL 22.1.2004 citato.

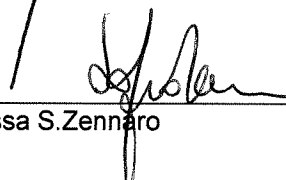
Li 10.02.2017

PER IL COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI



Dr. E. Boniolo

PER IL COMUNE DI LOREO



Dr. ssa S. Zennaro

